



# Tribunale di Foggia

## Seconda Sezione Civile

Visto il ruolo d'udienza del **24.10.2024**

rilevata la necessità di riorganizzazione del ruolo, stante l'affidamento dello stesso in data 04.09.24;

rilevata la necessità di contenere gli assembramenti negli spazi comuni;

letto l'art. 127<sup>ter</sup> c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale;

ritenuto che le controversie sotto indicate rientrano tra quelle che secondo la disposizione richiamata possono essere trattate mediante scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, per cui le parti non dovranno comparire fisicamente all'udienza, ma provvederanno al deposito in via telematica di dette note scritte entro la data dell'udienza, possibilmente entro le ore 07,00 al fine di consentire alla Cancelleria la lavorazione delle stesse;

ritenuto comunque opportuno invitare sin d'ora i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c., a depositare tali note (ove possibile anche in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio appresso indicato, ovvero, salvo ostacoli, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

ritenuto altresì opportuno, agli stessi fini, per i restanti fascicoli sotto indicati che debbono invece svolgersi necessariamente in presenza, predisporre il raggruppamento delle cause per fasce orarie;

### DISPONE

A. per i seguenti fascicoli:

Numero Ruolo	Anno Ruolo
4537	2016
9243	2016
9657	2016
3187	2017
1419	2021
1630	2021
4166	2021
6373	2021
7281	2021
93	2022
2333	2022
4840	2022
6798	2022
2472	2023
3808	2023
3991	2023
1930	2024

- che l'udienza già fissata per il giorno sopra indicato sia sostituita dallo scambio di note scritte;

- **assegna** alle parti termine perentorio sino alla medesima data per il deposito telematico delle predette note scritte, possibilmente entro le ore 7:00;



- **invita** comunque i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c. e salvo ostacoli, a depositare le note (ove possibile in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio indicato, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

- **avverte** che:

1. ai sensi dell'art. 127ter, IV co. c.p.c., «*Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo*»;

2. ai sensi dell'art. 127ter, V co. c.p.c., «*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti*».

**B. per i seguenti fascicoli, per la necessità di sentire le parti in presenza, i seguenti rinvii:**

- RG n. 5457/2021 all'udienza del 13.02.25, ore 9 e ss.

- RG n. 6822/2021 all'udienza del 13.02.25, ore 9 e ss.

- RG n. 1716/2023 all'udienza del 13.02.25, ore 9 e ss.

- RG n. 2255/2023 all'udienza del 06.03.25, ore 9 e ss.

- RG n. 4617/2023 all'udienza del 06.03.25, ore 9 e ss.

Manda alla cancelleria di darne avviso alle parti costituite in tutti i fascicoli, con annotazione "trattazione scritta" ove disposta, e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Li 13/10/2024

Il Giudice  
(dott. Luca Mercuri)

